

# Scheda n. 325

## Esito positivo per la prima azione antidiscriminatoria per il sostegno scolastico (Ord. Trib. Milano 10/01/2011)

*Diritto allo studio - Insegnanti di sostegno*

Riportiamo un articolo di Salvatore Nocera pubblicato sul sito [www.superando.it](http://www.superando.it)

La [LEDHA](#) di Milano ha sostenuto numerose famiglie in una citazione al Tribunale civile per ottenere il **ripristino delle ore di sostegno ridotte all'inizio del corrente anno**.

Per la prima volta però non è ricorso al TAR, procedura ormai consolidata, ma ha tentato una nuova strada, quella del **ricorso alla [L. n° 67/06](#) contro le discriminazioni ai danni di persone con disabilità**. Come tutte le prime volte, la cosa non era facile, poiché non si sapeva se la Magistratura civile avrebbe riconosciuto la legittimazione dell'Associazione a tutelare i diritti delle persone con disabilità e se avrebbe ravvisato la riduzione di ore di sostegno come discriminazione.

L'[ordinanza del Tribunale civile di Milano del 10 Gennaio 2011](#) ha **pienamente accolto le richieste** e si legga l'importante commento dell'Avv. De Luca della LEDHA cliccando [qui](#).

---

### OSSERVAZIONI

Nel ringraziare la LEDHA ed i suoi avvocati per la coraggiosa iniziativa giudiziaria, mi limiterò solo a qualche piccola nota aggiuntiva.

E' in primo luogo da salutare positivamente come la prima applicazione della [L. n° 67/06](#) in materia di inclusione scolastica sia andata a segno, **costituendo un precedente assai rilevante**, anche per le argomentazioni svolte dal tribunale.

Esso infatti ha argomentato sulla base della [Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità](#) che ribadisce nell'art. 24 il diritto all'inclusione scolastica da noi sancito già dalla [L. n° 104/92](#). Il Tribunale ha molto basato la propria decisione sulla [sentenza della Corte costituzionale n° 80/10](#) secondo la quale il nucleo essenziale di **un diritto costituzionalmente garantito**, come quello allo studio, **non può essere condizionato da ragioni di bilancio** e rimane pienamente esigibile tramite la Magistratura.

Il Tribunale ha dichiarato che **ridurre le ore di sostegno** assegnate l'anno precedente, senza una motivazione di carattere pedagogico ma **solo per ragioni di risparmio, è discriminazione** verso gli alunni con disabilità. Ha anzi precisato che non vi sarebbe stata discriminazione se fossero state ridotte le ore di scuola a tutti gli alunni della classe; ma avere ridotto solo quelle di sostegno agli alunni con disabilità li pone in condizione di disuguaglianza nei confronti dei compagni.

Nell'Ordinanza c'è però un ragionamento sottointeso che è, a mio avviso, opportuno fare emergere: oggetto della richiesta era il **ripristino del numero delle ore di sostegno dell'anno precedente**. Su questo si è pronunciato il Tribunale imponendo all'Amministrazione scolastica di restituire agli alunni ricorrenti il numero delle ore che era stato illegittimamente e discriminatoriamente ridotto.

Ciò significa che la procedura discriminatoria è certamente percorribile in caso di riduzione di ore di sostegno. Rimane da verificare se i Tribunali civili ravviseranno in futuro la stessa discriminazione in caso di **assegnazione fin dall'inizio di uno scarso numero di ore di sostegno**, cosa più complessa da dimostrare come discriminazione.

Io ritengo che anche in questa ipotesi possa raffigurarsi la discriminazione a causa del ridotto numero di ore rispetto ai bisogni dell'alunno; però occorrerà dimostrare il fabbisogno effettivo del numero di ore, mentre nel caso di riduzione la cosa è meno difficile.

08-02-2011

*Salvatore Nocera*

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica  
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale  
E-Mail: [osservscuola.legale@aipd.it](mailto:osservscuola.legale@aipd.it)